



COMUNE DI CARTIGLIANO

Di seguito lo stralcio di alcuni articoli del rinnovato Regolamento Comunale di Polizia Urbana

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29.10.2015 -aggiornato con D.C.C. n. 41 del 27/09/2018

- testo completo: http://www.comuneweb.it/egov/Cartigliano/ammTrasparente/Disposizioni_generali/Atti_generali.html -

Art. 8 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici

..... Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.



Art. 13 : Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

.....

..... Rami e siepi che pur non sporgendo al di fuori delle proprietà private riducono la visuale sulle intersezioni stradali devono essere adeguatamente regolate a cura dei proprietari o locatari al fine di evitare situazioni di pericolo.

Art. 21 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi di qualsiasi natura in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso e dalle strade pubbliche
- 2) E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 3) E' consentita in agricoltura, previo rispetto del comma 1):
 - a) la bruciatura di residui di potatura e simili, che derivino dalla coltivazione di fondi e dalla loro pulizia;
 - b) l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente.



Art. 23 : Sosta o fermata di veicoli a motore

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Art. 26 : Impianto ed uso di macchinari



.....
All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:

nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre

- nei giorni feriali: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00
- nei giorni festivi: dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00

nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile

- nei giorni feriali: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00
 - nei giorni festivi: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00
-

Art. 30 : Cani

.....
I conduttori di cani sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi e sui passaggi pedonali oltre alle aree destinate al verde pubblico. (così come previsto dal Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Art. 16 e 24/3.10).....

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

.....

*Raccogliere gli escrementi del proprio cane
è un gesto di civiltà, educazione e rispetto*



... perchè il miglior amico (del cane)

si vede nel momento del bisogno !

Art. 32 : Lotta alle zanzare e altri insetti molesti

- 1) Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
 - c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc... giornalmente o lavarli o capovolgerli;
 - d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc...);
 - f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;
-



Art. 40 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00.
-

